REGOLAMENTO (CEE) N. 227/81 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1981

reltivo alla vendita, a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 e abrogazione del regolamento (CEE) n. 67/81

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'organismo d'intervento irlandese dispone di rilevanti scorte di carni disossate d'intervento ; che occorre evitare di prolungare il magazzinaggio delle carni acquistate prima del 1° settembre 1980, a causa del suo elevato costo ; che in taluni paesi terzi esistono degli sbocchi per i prodotti in oggetto ;

considerando che è quindi opportuno porre in vendita dette carni, a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, in conformità del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (3), in particolare degli articoli da 2 a 5 ;

considerando che gli accordi esistenti tra la Comunità e la Confederazione elvetica e tra la Comunità e la Repubblica austriaca sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario rendono possibile il rilascio, in Svizzera e in Austria, di documenti di transito comunitario ; che le carni esportate verso questi paesi o che debbono attraversarli per raggiungere il paese di destinazione debbono essere disciplinate da misure specifiche onde evitare che vengano reimportate sotto forma di prodotti comunitari ;

considerando che le carni così esportate si trovano in una situazione analoga a quella delle carni che hanno beneficiato della restituzione all'esportazione ; che tali carni non possono essere reimportate nella Comunità alle condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 754/76 (4) ; che occorre quindi prevedere, nel caso di una reimportazione, il versamento di un importo eguale a quello del deposito cauzionale, precisando che l'importo deve essere considerato, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio (5), come un deposito cauzionale incamerato ;

considerando che è necessario prevedere il versamento di una cauzione di importo sufficientemente elevato, onde garantire l'effettiva esportazione di dette carni ; che è inoltre necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 67/81 (7) ;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di 3 000 tonnellate circa di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate. Queste carni sono state immagazzinate prima del 1° settembre 1980.

L'organismo d'intervento irlandese vende innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

2. Le qualità e i prezzi di vendita dei prodotti figurano nell'allegato I.

3. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

4. Le vendite sono effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2173/79 e segnatamente degli articoli da 2 a 5 e del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Articolo 2

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 150 ECU per 100 chilogrammi.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(3) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.
(4) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 1.
(6) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 10 del 10. 1. 1981, pag. 13.

Articolo 3

1. Se il paese di destinazione è la Svizzera o l'Austria, o se tali paesi sono attraversati per raggiungere il luogo di destinazione, lo svincolo della cauzione di cui all'articolo 2 del presente regolamento è subordinato alla prova dell'importazione del prodotto in un paese terzo salvo perdita nel corso del trasporto per causa di forza maggiore.

Per la presentazione di detta prova si applicano le disposizioni valide in materia di restituzione all'esportazione.

2. Le carni in oggetto sono considerate come avenzi soddisfatto le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 754/76 non appena risultano espletate le formalità doganali di esportazione. Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento citato, deve essere pagato un importo eguale all'ammontare del deposito cauzionale di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Tale importo è considerato come un deposito cauzionale incamerato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 352/78.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue :

Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati ad essere esportati nello stesso stato in cui sono stati ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 26 e la seguente nota 26 a piè di pagina :

« 26. Regolamento (CEE) n. 227/81 della Commissione, del 28 gennaio 1981, relativo alla vendita, a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate ([26]).

([26]) GU n. L 26 del 30. 1. 1981, pag. 34 ».

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 67/81 ([1]) è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

([1]) GU n. L 10 del 10. 1. 1981, pag. 13.

ANNEXE I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANNEX I — BILAG I

Prix de vente exprimés en Écus par tonne (1) — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1) — Τιμή πωλήσεως σέ ENM/ ανά 1 000 χιλιόγραμμα προϊόντων (1) — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata (1) — Verkoopprijzen, uitgedrukt in ECU per ton (1) — Selling prices, expressed in ECU per tonne (1) — Salgspriser i ECU/ton (1)

IRELAND	*From Steers 1 and 2*
Fillets	8 000
Striploins	4 600
Insides	3 400
Outsides	3 270
Knuckles	3 200
Rumps	3 400
Cube rolls	3 720

(1) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(1) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(1) Οἱ τιμές αὐτές νοοῦνται σέ καθαρό βάρος σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 17 παράγραφος 1 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2173/79.

(1) Il prezzo si intende netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(1) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(1) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(1) Disse, priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

ANNEXE II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANNEX II — BILAG II

Adresse de l'organisme d'intervention — Anschrift der Interventionsstelle — Διεύθυνση τοῦ ὀργανισμοῦ παρεμβάσεως — Indirizzo dell'organismo d'intervento — Adres van het interventiebureau — Address of the intervention agency — Interventionsorganets adresser

IRELAND: Department of Agriculture, Agriculture House.
Kildare Street,
Dublin 2,
Tel. (01) 789011, ext. 2278, Telex 4280 and 5118